



COMUNE di REANA DEL ROJALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AREA TECNICA - TECNICO/MANUTENTIVA

tel: 0432/856223

e-mail: tecnica@comune.reanadelrojale.ud.it

fax: 0432/856287

C.a.p. 33010

Reana del Rojale, Via Del Municipio n. 18

C.F. 00466880309

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI E MARCIAPIEDI
NEL CORSO DEL TRIENNIO
2018/2019/2020**

Reana del Rojale, 05 aprile 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Bruno Pugnale)

Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d'Appalto, i servizi di cui trattasi sono soggetti all'osservanza di tutte le disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano l'esecuzione dei servizi pubblici e la cooperazione sociale, e in particolare:

- D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
- Legge n. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”
- L.R. n. 20/2006 “Norme in materia di cooperazione sociale”
- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n°. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” nonché le disposizioni riguardanti i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- norme di legge e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- norme di legge e disposizioni vigenti circa la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso od altre gravi forme di pericolosità sociale;
- norme di legge e disposizioni vigenti in materia di controllo delle emissioni ed inquinamenti, incluso quello acustico;
- norme di legge e disposizioni vigenti circa il trattamento, rimozione e trasporto a discariche autorizzate delle sostanze tossiche e nocive;
- norme di legge e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- disposizioni e regolamenti generali e particolari del Comune di Reana del Rojale;
- norme tecniche del C.N.R., norme UNI e CEI.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA o Capitolato) l'affidamento del servizio di sfalcio e sfrondata di cigli, fossi, rii, aree cimiteriali esterne, piste ciclabili, aree verdi, cunette, marciapiedi del Comune di Reana del Rojale.

Il servizio andrà eseguito presso le vie riportate nel Computo Metrico, con le modalità indicate nell'Allegato Tecnico e negli articoli seguenti.

Le prestazioni connesse all'appalto in oggetto sono riservate a società "Cooperative sociali di tipo B", le quali si impegnano ad organizzare la relativa attività impiegando in essa le persone svantaggiate, socie o non socie, come definite dall'art. 4 della Legge 381/1991, e dall'art. 13 della L.R. 20/2006, almeno nella percentuale minima stabilita dall'art. 4, comma 2 della Legge 381/1991, di concerto con i Servizi Sociali del Comune di Reana del Rojale.

ART. 2

DURATA

Il servizio avrà durata triennale **eventualmente prorogabile** di altrettanti, per gli anni 2018-2019-2020 con termine del servizio al 31.12.2020.

ART. 3

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo triennale per l'esecuzione delle prestazioni comprese nel presente Capitolato (compresi gli oneri per la sicurezza) ammonta ad € **105.737,70** di cui € **1.665,72** per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo su cui formulare l'offerta, esclusi gli oneri per la sicurezza, è pertanto di € 104.071,98.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto sopra riportato.

L'importo a base di gara è stato determinato in base ad indagini di mercato, anche presso i comuni limitrofi, all'analisi dei costi delle prestazioni oggetto del servizio e alla verifica della remuneratività dei prezzi unitari utilizzati nel computo metrico.

Detto importo si intende comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Capitolato e documenti allegati e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto, ivi comprese le spese generali, gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti, gli oneri per la sicurezza specifici per la tipologia dei servizi richiesti (Dotazioni di Protezione Individuale, segnaletica, recinzioni, organizzazione del cantiere, ecc.) e l'utile d'impresa.

ART. 4

REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Il prezzo rimane fisso ed invariato e pertanto non è soggetto a revisione.

ART. 5

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RESPONSABILE TECNICO

COMUNALE

Le funzioni di “Responsabile del procedimento” saranno svolte dal Responsabile del Servizio dell’Aarea Tecnica e Tecnico Manutentiva o, in sua assenza, dal collaboratore del Servizio Manutentivo.

ART. 6

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto del servizio in argomento verrà affidato mediante procedura negoziata, secondo le modalità previste nell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dall’art. 24, comma 1 della L.R. 20/2006. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di cui al seguente articolo, fatto salvo il procedimento di verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del medesimo decreto legislativo.

Non sono ammesse offerte in aumento.

All’aggiudicazione si procederà anche in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida.

ART. 7

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Ad ogni offerta validamente presentata sarà attribuito un punteggio derivante dalla valutazione dei seguenti parametri:

1. OFFERTA TECNICA - punti max 70

A) PROGETTO TECNICO – punti max 40

Il progetto tecnico verrà presentato sulla base dello schema allegato al presente CSA (Allegato D) e sarà valutato in base alle migliori offerte attinenti il servizio in oggetto e in base alle dotazioni tecniche di cui dispone la ditta (oltre a quelle minime richieste) come di seguito:

1) **Migliorie per l’esecuzione del servizio - punti max 25**

Le migliorie valide per il punteggio sono le seguenti:

1. Intervento di pulizia e raccolta di immondizie (carte, bottiglie, plastiche, foglie, ecc.) presenti nei marciapiedi, banchine e fossi delle strade cittadine, da eseguirsi tra uno sflacio e l’altro e comunque come da indicazione del Responsabile del Servizio dell’Aarea Tecnica e Tecnico Manutentiva o, in sua assenza, dal collaboratore del Servizio Manutentivo, durante il triennio 2018/2019/2020. Tutto il materiale raccolto dovrà essere smaltito in modo differenziato e a norma di legge.

Per ogni 1.000 (mille) metri lineari di strada, nel triennio 2018/19/20 verranno assegnati
Punti = 0,50

Punteggio massimo attribuito alla miglioria (1) punti 10

2. Intervento di ulteriori sfalci oltre a quelli previsti da progetto e con le stesse modalità indicate all’art. 1 dell’Allegato Tecnico del progetto. Interventi da eseguirsi su tutto il territorio comunale nei periodi e nelle vie indicate dal Responsabile del Servizio dell’Aarea Tecnica e Tecnico Manutentiva o, in sua assenza, dal collaboratore del Servizio Manutentivo, durante il triennio 2018/19/20.

Per ogni 1.000 (mille) metri lineari di strada, nel triennio 2018/19/20 verranno assegnati
Punti = 1,50

Punteggio massimo attribuito alla miglioria (2) punti 15

Alle migliorie sopra indicate (punti 1, 2) verrà assegnato un punteggio complessivo massimo di 25 punti, pertanto a ulteriori migliorie non corrisponderanno punti aggiuntivi.

Non saranno prese in considerazione, per il punteggio, nessun altro tipo di miglioria al di fuori di quelle sopra indicate (1,2).

2) Dotazioni tecniche - punti max 15

Verranno valutati i mezzi e le attrezzature di cui la ditta può disporre con qualsiasi titolo giuridico a ciò idoneo (oltre a quelli minimi di seguito elencati), che potranno essere utilizzati per l'esecuzione del servizio:

- I mezzi e le attrezzature minimi richiesti per l'esecuzione del servizio sono costituite da n. 2 autocarri e/o furgoni e/o apecar per il trasporto di persone/cose (dotati per ogni mezzo di: segnaletica per cantieri temporanei, lampeggiante, pinze, contenitori per siringhe, attrezzatura minuta sufficiente per due persone), n° 2 decespugliatori, n° 2 soffiatori e/o aspiratori insonorizzati (**punti = 0**);
- Per ogni unità aggiuntiva oltre a quelle indicate al punto precedente i punti saranno i seguenti, fino a raggiungere il punteggio massimo di 15:
 - 1) furgone/autocarro/apecar **punti = 1,50;**
 - 2) soffiatore/despugliatore/rasaerba/aspiratore: **punti = 0,75;**
 - 3) macchina operatrice: **punti = 3,00;**

Non saranno prese in considerazione per il punteggio, mezzi e attrezzature diversi a quelle indicate ai punti 1), 2) e 3). Alle dotazioni tecniche proposte in sede di gara verrà assegnato un punteggio complessivo massimo di 15 punti.

B) PROGETTO SOCIALE - punti max 30

Il progetto sociale sarà valutato sulla base di quanto indicato nello Schema di Convenzione allegato al presente Capitolato e nei piani individuali di inserimento redatti sulla base del modello allegato allo schema stesso. In particolare verranno valutati i seguenti elementi:

- 1)** qualità, continuità e personalizzazione del programma terapeutico e di inserimento sociale (fino a max 10 punti);
- 2)** qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza alle persone svantaggiate (fino a max 10 punti);
- 3)** numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta (fino a max 10 punti);

La valutazione verrà effettuata rispettivamente in base ai seguenti criteri:

- 1) chiarezza, completezza e flessibilità nella programmazione terapeutica e degli inserimenti tenuto conto di quanto indicato all'art. 5 dello Schema di Convenzione e nei piani di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate compilati sulla base del modello allegato allo stesso;
- 2) adeguatezza dei livelli di specializzazione e del percorso formativo/professionale del personale tenuto conto di quanto indicato all'art. 6 dello Schema di Convenzione e nei piani di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate compilati sulla base del modello allegato allo stesso;

- 3) adeguatezza qualitativa/quantitativa del personale svantaggiato in relazione alla prestazione lavorativa richiesta tenuto conto di quanto indicato all'art. 4 dello Schema di Convenzione e nei piani di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate compilati sulla base del modello allegato allo stesso.

2. OFFERTA ECONOMICA - punti max 30

E' il prezzo offerto per l'esecuzione del servizio. Al prezzo più basso verranno assegnati 30 punti; agli altri prezzi verranno assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso secondo la seguente formula:

$$X = \frac{Pi \times 30}{PO}$$

Dove:

X = punteggio da attribuire al concorrente valutato

Pi = prezzo più basso

30 = punteggio massimo attribuibile

PO = prezzo offerto

L'appalto sarà aggiudicato alla Cooperativa sociale che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica e dall'offerta economica. A parità di punteggio complessivo verrà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area tecnica, mentre, in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio tra le Ditte con il migliore punteggio complessivo, al fine di individuare l'aggiudicataria provvisoria.

ART. 8

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'elenco dei lavori previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto è il seguente:

- 1). Rasatura delle erbe ed erbacce in banchina per una larghezza fino a metri lineari 1,50 in modo da scoprire i cippi chilometrici, ettometrici, delineatori stradali e barriere di ogni tipo eseguiti sui due lati stradali e comprensivi dell'onere per la rifinitura a mano, eseguito con personale specializzato in modo da ottenere un lavoro perfettamente finito dopo il passaggio dei macchinari;
- 2). Sfalcio delle erbe ed erbacce nei fossati e sulle scarpate comunque inclinate sia in rilevato sia in trincea per una larghezza massima di metri lineari 2,50 e comunque fino al limite della proprietà privata eseguiti su entrambi i lati stradali e comprensivi dell'onere per la rifinitura a mano, eseguito da personale specializzato in modo da ottenere un lavoro perfettamente finito dopo il passaggio dei macchinari;
- 3). Sfalcio dei rovi, cespugli ed arbusti fino al diametro di millimetri 80 misurato alla base in banchina, nei fossati e sulle scarpate comunque inclinate sia in rilevato sia in trincea per una larghezza massima di metri lineari 2,50 e comunque fino al limite della proprietà privata eseguiti su entrambi i lati stradali e comprensivi dell'onere per la rifinitura a mano, eseguito da personale specializzato in modo da ottenere un lavoro perfettamente finito dopo il passaggio dei macchinari;
- 4). Sfrondatura dei rami pendenti sulla carreggiata stradale fino ad un diametro di millimetri 80 e per una altezza di metri lineari 5,00, eseguito con apposite macchine che eseguono il taglio netto in modo da evitare danno alle piante e macinature e sfilacciamenti dei rami con conseguenze estetiche negative.
- 5). Sfalcio delle erbe ed erbacce nei fossati e sulle arre pubbliche fino al limite della

proprietà privata e comprensivo dell'onere per la rifinitura a mano, eseguito da personale specializzato in modo da ottenere un lavoro perfettamente finito dopo il passaggio dei macchinari;

6). Raccolta, possibilmente preventiva, dei rifiuti rinvenuti nei fossi o lungo i cigli stradali nelle zone oggetto di intervento.

Nello svolgimento del servizio dovrà essere ottenuto il raggiungimento dei seguenti fini:

- garantire un livello di manutenzione e pulizia adeguato, a giudizio dell'Amministrazione, nelle vie oggetto dell'appalto;
- svolgere i servizi richiesti nei tempi indicati dall'Amministrazione.

Il termine massimo utile per dare ultimato ogni singolo intervento (n. 3 /anno) di sfalcio sarà di **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi per ogni anno dell'appalto (2018/2019/2020) a partire dalla data dell'ordinativo (inviato via e-mail) di ogni intervento. La durata di cui sopra è comprensiva del tempo necessario all'ottenimento da parte della Ditta di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni necessarie o propedeutiche all'esecuzione delle operazioni richieste e tiene conto, nella misura delle normali previsioni, dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

In generale l'appaltatore dovrà seguire il cronoprogramma riportato di seguito, in funzione comunque dell'ordinativo di inizio di ogni singolo intervento che verrà inviato mediante e-mail dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva o, in sua assenza, dal collaboratore del Servizio Manutentivo con almeno tre giorni di anticipo:

I lavori di cui sopra si svolgeranno in presenza di traffico per cui sarà cura, onere ed obbligo della Ditta Appaltatrice adottare le opportune precauzioni per garantire la continuità e la sicurezza del traffico.

Gli interventi saranno strutturati secondo il seguente programma:

- 1) Un primo intervento di sfalcio su tutte le strade ed aree pubbliche nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 giugno;
- 2) Un secondo intervento di sfalcio su tutte le strade e aree pubbliche dopo 45-70 giorni dal primo intervento;
- 3) Un terzo intervento radicale su tutte le strade e aree pubbliche nel periodo compreso tra il 1° ed il 15 ottobre per mantenere pulite le strade fino alla primavera successiva;
- 4) Ogni altro intervento a richiesta dell'Amministrazione comunale, intermedio a quelli precedentemente descritti, eseguito nei tempi e secondo le prescrizioni che saranno comunicate o impartite dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per intervento radicale si intende: la sfondata delle ramaglie, tritatura dei rovi e degli arbusti fino al diametro di millimetri 80 per una altezza di metri lineari 5 fino al limite della proprietà privata e comunque non oltre la larghezza di metri lineari 2,50, il taglio delle erbe ed erbacce sulle banchine, sulle scarpate sia in rilevato sia in trincea, sul lato esterno, fondo e lato interno dei fossati e scoline adiacenti le strade comunali urbane ed extraurbane, nonché l'intervento di sfalcio delle aree pubbliche comprensivo della raccolta delle erbe.

L'Amministrazione si riserva, vista l'urgenza di alcuni interventi, il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato intervento su specifiche vie che verranno indicate, entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione delle prestazioni, anche parziali, nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi; l'appaltatore avrà quindi l'obbligo di eseguire determinati interventi sulle specifiche vie che gli vengono indicate dal Responsabile Tecnico Comunale o collaboratore del servizio manutentivo entro il termine che dallo stesso gli sarà indicato.

ART. 9

VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione Comunale, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016.

ART. 10

REQUISITI DEGLI OPERATORI

Per l'espletamento del servizio la cooperativa sociale appaltatrice si avvarrà di tutti gli operatori che si renderanno necessari per il corretto espletamento di tutte le prestazioni richieste dal presente Capitolato, dall'Allegato Tecnico, oltre che dall'offerta tecnica eventualmente presentata in sede di gara.

Il servizio dovrà essere espletato da operatori qualificati e ritenuti idonei a svolgere i compiti e le funzioni loro assegnate, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto all'Amministrazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del servizio. Dovrà essere inoltre nominato un "**Responsabile tecnico del servizio**", scelto tra persone di comprovata esperienza

specifica nel settore, e avente mansioni di vigilanza e organizzazione sul regolare svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

Gli operatori sono inoltre tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall'Amministrazione.

Si estendono al personale della ditta appaltatrice – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Gazz. Uff. n. 129 del 04.06.2013).

La cooperativa sociale appaltatrice dovrà inoltre istruire e addestrare i propri operatori affinché si attengano alle seguenti disposizioni:

- eseguano le operazioni affidate secondo le tipologie, i tempi e le frequenze concordate, attenendosi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione;
- provvedano alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovessero rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- rifiutino qualsiasi compenso o regalia;
- comunichino immediatamente all'Amministrazione Comunale qualunque evento accidentale dovesse accadere nell'espletamento del servizio;
- si limitino ad eseguire le prestazioni concordate, in quanto non saranno riconosciuti interventi diversi da quelli autorizzati dal Servizio Infrastrutture 1;
- svolgano il servizio negli orari eventualmente stabiliti con l'Amministrazione;

Il personale dovrà essere fornito, a cura e spese della cooperativa sociale aggiudicataria, di:

- cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente (nome e cognome);
- divisa da lavoro idonea dal punto di vista igienico-sanitario, che andrà costantemente tenuta in condizioni decorose.

La cooperativa sociale dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello ritenuto dall'Amministrazione Comunale non idoneo allo svolgimento del servizio (dal punto di vista tecnico e della sicurezza sui luoghi di lavoro), fermo restando il possesso, in capo ai sostituti, delle capacità tecniche per eseguire gli interventi previsti dal presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione dell'intervenuta sostituzione all'Amministrazione Comunale, fornendo i dati relativi al sostituto.

ART. 11

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Adempimenti ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria:

1. Adempimenti successivi all'aggiudicazione

La Ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di affidamento del servizio, provvede a:

- a) nominare un **Responsabile tecnico del servizio** e comunicarne il nominativo all'Amministrazione Comunale;

- b) nominare un **Responsabile del progetto sociale** e comunicarne il nominativo all'Amministrazione Comunale;
- c) trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo di tutto il personale che opererà per l'espletamento del servizio, completo di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della Ditta attestante il possesso, per tutti gli operatori impiegati per lo svolgimento del servizio, delle capacità tecniche per eseguire gli interventi previsti dal presente Capitolato. Dovrà inoltre essere comunicato il numero delle ore giornaliere che ciascun operatore espletterà nello svolgimento del servizio.

Resta inteso che l'impresa dovrà provvedere alle sostituzioni del personale assente e, in caso di dimissioni, del personale uscente entro i termini e con le modalità stabilite nell'art. 10, nonché aggiornare tempestivamente l'elenco nominativo del personale con l'inserimento dei nuovi operatori, per i quali dovrà essere prodotta la prevista documentazione di entrata in servizio.

2. Adempimenti preliminari all'avvio del servizio

La cooperativa sociale appaltatrice del servizio è tenuta a:

- partecipare mediante un proprio rappresentante ad un incontro con il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva o, in sua assenza, dal collaboratore del Servizio Manutentivo, per avere informazioni dettagliate sulle specificità del servizio, ed eventualmente eseguire un sopralluogo presso le vie cittadine che si riterrà opportuno;
- presentare successivamente, e comunque prima dell'inizio del servizio una copia del piano di sicurezza relativo alle attività svolte dalla Ditta, secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente Capitolato;
- fornire l'elenco dei macchinari e copia della relativa documentazione come previsto dall'art. 12;
- stipulare o comunque dimostrare di essere in possesso, prima dell'avvio del servizio, anche della polizza per responsabilità civile di cui all'art. 14;
- costituire idonea cauzione definitiva per l'importo e con le modalità di cui all'art. 23;
- ottenere l'autorizzazione da parte della Polizia Municipale di installazione di cantiere mobile (occupazione di suolo pubblico) su tutte le aree interessate allo svolgimento del servizio;
- in caso di subappalto, fornire copia della documentazione prevista all'art. 27.

La Ditta dovrà inoltre indicare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio, una propria sede operativa, un proprio recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica, cui poter far riferimento per le comunicazioni.

3. Adempimenti ed obblighi nel corso del servizio

Al responsabile tecnico del servizio sono assegnati i seguenti compiti:

- controllare l'andamento del servizio promuovendo il suo adattamento alle esigenze intervenute in corso di esecuzione;
- coordinare l'attività degli operatori;
- garantire il corretto e costante collegamento con l'Amministrazione Comunale;
- garantire la vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni, secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato;
- comunicare giornalmente al Responsabile Tecnico Comunale e al collaboratore del servizio di manutenzione lo svolgimento dei servizi svolti e quelli programmati.

ART. 12

MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE – NORME AMBIENTALI

La cooperativa sociale appaltatrice deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione del servizio con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi alle norme di legge.

La cooperativa sociale affidataria del servizio dovrà poter disporre con qualsiasi titolo giuridico a ciò idoneo, per l'esecuzione del servizio, almeno dei seguenti mezzi e attrezzature:

- a) n. 2 autocarri e/o furgoni e/o apecar per il trasporto di persone/cose (dotati per ogni mezzo di segnaletica per cantieri temporanei, lampeggiante, pinze, contenitori per siringhe, attrezzatura minuta sufficiente per due persone);
- b) n. 2 decespugliatori;
- c) n. 2 soffiatori e/o aspiratori insonorizzati

Il concorrente inoltre, con la partecipazione alla gara e l'accettazione del Capitolato, dichiara che i mezzi e le attrezzature sopra citate sono conformi alle attuali normative di sicurezza, oltre a possedere la documentazione di legge necessaria (assicurazione, libretto di circolazione, collaudi, dichiarazione di conformità CE, scheda tecnica e di manutenzione e dettagliata, ecc.).

L'Impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire copia dei libretti di circolazione, assicurazioni, certificati di conformità, collaudi annuali, scheda tecnica e di manutenzione dettagliata delle attrezzature e dei macchinari che saranno impiegati per le operazioni oggetto dell'appalto.

Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni. Anche per le attrezzature e macchinari utilizzati, il Responsabile del Servizio dell'Aarea Tecnica e Tecnico Manutentiva o, in sua assenza, dal collaboratore del Servizio Manutentivo potrà sospendere immediatamente il cantiere in caso di non idoneità (relativamente alla tecnica e/o sicurezza) degli stessi e l'impresa dovrà provvedere alla loro sostituzione.

ART. 13

OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

La cooperativa sociale appaltatrice si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori dipendenti impegnati nell'attività oggetto del presente appalto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (CCNL Cooperative sociali), fatta salva la previsione contenuta all'art. 9 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti.

In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e la Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.

La Cooperativa sociale appaltatrice si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di

prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;

- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l'aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l'aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare.

La Cooperativa sociale dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.

La Cooperativa sociale appaltatrice solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.

In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per l'Amministrazione Comunale in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 18.

ART. 14

DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

La Cooperativa sociale aggiudicataria risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, agli utenti del servizio, a terzi e a cose.

Per la copertura dei danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto, la Cooperativa sociale aggiudicataria dovrà stipulare, prima della conclusione del contratto e comunque prima di iniziare il servizio, una specifica polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ritenendo compresa fra i terzi anche l'Amministrazione Comunale, con riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro 1.000.000,00 e validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra la Cooperativa sociale aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCVT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente e produrre apposita appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di appalto, contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, né limiti al massimale annuo per danni.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia conforme all'originale della polizza assicurativa specifica o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio; in caso contrario l'Amministrazione potrà disporre la decadenza dall'appalto e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 23.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'impresa per danni o perdite di materiali, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

ART. 15

CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva o, in sua assenza, dal collaboratore del Servizio Manutentivo, anche a mezzo dei propri incaricati, potrà in ogni momento effettuare verifiche e controlli sull'operato della Cooperativa sociale appaltatrice (personale, mezzi, attrezzatura, ecc.) redigendo appositi verbali e/o verifiche di cantiere che dovranno essere controfirmati dal responsabile tecnico del servizio e/o suo sostituto/delegato.

Eventuali problemi connessi alla gestione del servizio verranno valutati e risolti con lo stesso responsabile della Cooperativa sociale appaltatrice.

Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della Ditta comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto agli artt. 17 e 18 in materia di penali e risoluzione del contratto.

ART. 16

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il compenso annuale sarà liquidato per Stadi di Avanzamento Lavori in tre rate: le prime due pari al 30% del contratto, dopo verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla corrispondenza degli interventi descritti nel precedente Art. 13, come previsto dall'art.7 e il 40% a saldo finale dopo il collaudo dei lavori.

Nel caso non vi fosse corrispondenza sulle quantità previste nel Computo Metrico Estimativo sia in eccedenza sia in difetto per una percentuale di lavori superiore al 10% si procederà a quantificare i residui importi da computare in sede di collaudo.

La fattura dovrà:

- 1) essere intestata al Comune di Reana del Rojale – Via del Municipio 18 – 33010 Udine C.F. / P.IVA 00466880309;
- 2) indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero conto corrente postale dedicati ai sensi dell'art. 3 l. 136/2010);
- 3) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio (data e numero cronologico), il CIG.

Si precisa che, in mancanza degli elementi di cui ai numeri 1) e 3), le fatture saranno restituite al mittente. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare e conforme al servizio effettuato, con DURC regolare.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito la Ditta stessa;
- la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, secondo quanto precisato al precedente art. 15, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui sopra.

ART. 17

INADEMPIMENTI – PENALI

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, Allegato Tecnico e Offerta tecnica presentata in sede di gara o dalle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva o, in sua assenza, dal collaboratore del Servizio Manutentivo o dal collaboratore del Servizio Manutentivo, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo PEC invitando la Cooperativa sociale ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione comunale oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento vengono individuate le seguenti penali:

- in caso di mancata osservanza dei tempi massimi indicati all'art. 8 del Capitolato; tale penalità verrà applicata anche nel caso in cui vengano superati i termini temporali per precise richieste urgenti d'intervento, come indicato nello stesso art. 8 del CSA.
- in caso di esecuzione degli interventi richiesti in modo non conforme e/o incompleto a quanto previsto nell'Allegato Tecnico.

Le penali sopra riportate potranno essere cumulabili e stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sul corrispettivo da pagare per le fatture emesse.

La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della Ditta appaltatrice, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla Ditta mediante raccomandata A.R. o con PEC con invito a reintegrare la cauzione stessa.

In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio la Stazione Appaltante potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell'impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi con comunicazione PEC.

Qualora la Cooperativa sociale non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente.

Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 18, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

ART. 18
RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, la Stazione Appaltante potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
- b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta appaltatrice del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- c) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto;
- d) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- e) mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dall'art. 23;
- f) mancata presa in consegna del servizio da parte della ditta ai sensi dell'art. 25.

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

ART. 19
DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione qualora, prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicataria non si ponga in regola con l'adempimento stabilito nell'art. 14 relativamente alla polizza RCVT, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 20
ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale provvederà direttamente a:

- a) fornire informazioni su eventuali particolarità presenti in determinate aree d'intervento, per le quali si debba operare con precauzioni particolari;
- b) mantenere i rapporti ufficiali con i terzi (comunicati ufficiali agli utenti, eventuali comunicati stampa, ecc.).

ART. 21
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Comune di Reana del Rojale considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario; l'impresa si deve perciò impegnare a realizzare gli interventi con adeguate condizioni di sicurezza. I costi per le prestazioni conseguenti sono compresi nell'importo a base d'appalto.

La Cooperativa sociale affidataria dovrà rispettare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare dovrà, prima della consegna del servizio:

- 1) aver approntato il Piano sostitutivo della sicurezza (in seguito denominato P.S.S.) ed aver predisposto il documento sulla Valutazione dei rischi relativi all'attività svolta, conformemente alle norme specifiche; tale piano dovrà essere trasmesso dall'impresa all'Amministrazione Comunale. Una copia dovrà sempre essere tenuta in cantiere, a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo;
- 2) aver approntato il Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- 3) avere nominato il Medico Competente;
- 4) aver dato corso a programmi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori relativamente alle mansioni svolte ed allo svolgimento in sicurezza delle stesse e di inviarne copia all'Amministrazione Comunale;
- 5) aver provveduto alla nomina del Responsabile della sicurezza e suoi sostituti cui è demandata l'organizzazione e l'esecuzione oggetto dell'appalto. I nominativi dovranno essere segnalati alla Stazione Appaltante prima della consegna del servizio.;
- 6) aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale (in seguito denominati D.P.I.) adeguati alle mansioni svolte da ciascun lavoratore, a tutela di tutti i rischi relativi all'attività svolta e adeguati ai servizi richiesti nel presente appalto. Il Responsabile del Servizio dell'Aarea Tecnica e Tecnico Manutentiva o, in sua assenza, dal collaboratore del Servizio Manutentivo potrà controllare e verificare il corretto utilizzo dei D.P.I., facendo presente alla ditta la eventuale non conformità degli stessi e quindi la necessità della loro sostituzione, senza che la ditta possa chiedere il riconoscimento di ulteriori spese. Si ricorda in particolare che tutti i D.P.I. dovranno essere conformi alle norme EN previste dalla legge;

I Piani di sicurezza citati dovranno essere predisposti obbligatoriamente prima dell'inizio degli interventi. Detti Piani di sicurezza dovranno essere aggiornati di volta in volta, a cura della ditta affidataria, per tutte le eventuali imprese sub-appaltatrici operanti nel cantiere, al fine di permettere un perfetto coordinamento della sicurezza.

Il Responsabile della sicurezza, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico-professionali, è responsabile del rispetto del piano sostitutivo di sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione degli interventi e avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono gli stessi, salvo la nomina di un suo eventuale sostituto. Il nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio degli interventi.

In ogni caso, nell'esecuzione degli interventi facenti parte dell'appalto, l'impresa deve adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la massima sicurezza degli operatori, delle persone comunque addette agli interventi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Se il Responsabile del Servizio dell'Aarea Tecnica e Tecnico Manutentiva o, in sua assenza, dal collaboratore del Servizio Manutentivo rileverà delle difformità rispetto al contenuto del P.S.S. o all'applicazione delle procedure di sicurezza, potrà comunicare alla ditta la necessità del rispetto delle procedure stesse da parte del personale operativo ed eventualmente, in caso di pericolo grave ed imminente, potrà ordinare l'immediata sospensione temporanea del cantiere, fino al ripristino delle corrette procedure di sicurezza. In ogni caso il Responsabile del Servizio dell'Aarea Tecnica e Tecnico Manutentiva o, in sua assenza, dal collaboratore del Servizio Manutentivo potrà eventualmente proporre alla propria Amministrazione, in caso di reiterati inadempimenti a quanto suesposto, la cancellazione della ditta dall'Albo fornitori e/o la stessa risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore. Resta inteso che, nell'ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sulla ditta affidataria, la quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando l'Amministrazione da ogni più ampia responsabilità.

È fatto obbligo all'Impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza e il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla

prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti degli Enti preposti ad esercitare i controlli previsti dalla leggi vigenti, nonché al Responsabile del Servizio dell'Aarea Tecnica e Tecnico Manutentiva o, in sua assenza, dal collaboratore del Servizio Manutentivo.

Nel caso che sul luogo di espletamento del servizio sia presente un'altra ditta, alla quale l'Amministrazione, o altro committente, abbia affidato l'esecuzione di qualsivoglia lavoro o servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà sospendere immediatamente l'esecuzione degli interventi previsti, onde evitare problemi di sicurezza legati all'interferenza tra le ditte stesse, e attendere ulteriori disposizioni dal Responsabile del Servizio dell'Aarea Tecnica e Tecnico Manutentiva o, in sua assenza, dal collaboratore del Servizio Manutentivo Tale sospensione temporanea non comporterà il riconoscimento di ulteriori spese da parte della ditta.

La Ditta, nello svolgimento dei servizi in appalto, dovrà attenersi a quanto indicato dal Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e dal DPR. 16.12.1992 n° 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e dal Decreto Interministeriale del 04/03/2013 in materia di "Attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare" e loro successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, a presentare una cauzione provvisoria pari al 2%, arrotondato per difetto, del prezzo base. La cauzione può essere costituita in contanti mediante versamento presso la Tesoreria o equivalente (art. 93, comma 2), ovvero, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative di cui all'art. 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ed deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 (Garanzia definitiva), qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN

ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a presentare una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale; ove il ribasso sia superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa si venuta meno in parte.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103 c. 5 del D.Lgs. 50/2016; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3 del Codice dei contratti, la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamento di imprese o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandatario in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli art. 48, comma 5 e 103 comma 10 del Codice dei contratti.

ART. 23

ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA

La Cooperativa sociale aggiudicataria si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto del presente Capitolato anche nelle more della stipulazione del relativo contratto.

In tal caso, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 per la polizza assicurativa, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla cooperativa stessa, purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dall'art. 22 del presente Capitolato.

ART. 24

CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale comunicherà alla Cooperativa sociale aggiudicataria il luogo, il giorno, l'ora in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora la Ditta non si presentasse, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione Comunale, il giorno stabilito per ricevere la consegna, la Stazione Appaltante avrà senz'altro diritto di risolvere il contratto ed incamerare la garanzia versata, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato. La Stazione Appaltante avrà parimenti diritto di disporre la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria presentata nel caso in cui sia stata disposta l'esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni che l'Amministrazione abbia patito.

La consegna del servizio risulterà dal processo verbale esteso in contraddittorio con la Cooperativa sociale aggiudicataria; dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sull'Impresa.

Non appena intervenuta la consegna, è obbligo della Cooperativa sociale aggiudicataria iniziare le prestazioni immediatamente. Qualora ciò non accada alla Cooperativa sociale aggiudicataria verranno applicate le penali di cui all'art. 17. Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dalla Cooperativa sociale nel termine ultimo di 15 giorni dalla consegna, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Cooperativa stessa, procedendo contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 25

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'art. 110, comma 1 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto o

azione di tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice dei contratti.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 48, comma 19 del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ART. 26

SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. La Ditta aggiudicataria può ricorrere al subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante e acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, purché all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parte dei servizi che intendono subappaltare e il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto è consentito solo nei confronti di altre cooperative sociali.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante; l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

Il pagamento al subappaltatore avverrà tramite la ditta appaltatrice, che è obbligata a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto al periodo precedente, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da loro eseguiti quando il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'art. 2, commi 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dall'art. 2, commi 2 e 3 del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005), o in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

ART. 27

CONTENZIOSO

Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 28

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

ART. 29

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 30

RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata. Si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013. L'amministrazione, in esecuzione dell'art. 17 del DPR 62/2013, trasmetterà all'aggiudicatario copia del predetto codice.
2. Si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Reana del Rojale”, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.comune.reanadelrojale.ud.it/c030090/zff/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/20>
3. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 31

SEZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

A) L'appaltatore è obbligato, ad inizio lavori/fornitura/servizio e comunque non oltre dieci giorni dai relativi affidamenti, a comunicare al Comune di Reana del Rojale, per il successivo inoltro alla Prefettura, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari nei termini di cui all'art. 85 del Codice delle leggi antimafia, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera/fornitura/servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti sensibili di cui all'Allegato (Allegato 1 lett. A) del protocollo di legalità) nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

B) Costituisce causa di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'esito interdittivo dell'informativa antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011, relativo all'appaltatore, al subappaltatore e al subcontraente.

Qualora l'interdittiva antimafia coinvolga il subappaltatore o il subcontraente e non l'appaltatore sarà risolto unicamente il contratto accessorio (subappalto/subcontratto) e non il contratto principale d'appalto.

C) Nel caso che le “informazioni antimafia” di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011 abbiano dato esito positivo il contratto di appalto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno.

L'appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e nei subcontratti, la clausola secondo cui nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del d.lgs 159/2001 abbiano dato esito positivo il contratto sarà risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno; tale clausola si applicherà anche nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti.

Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali, relative alla risoluzione di appalti, subappalti e subcontratti, sono affidate in custodia al Comune di Udine e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà pervenire.

D) Al fine di assicurare la massima trasparenza e legalità alla procedura, si invita il concorrente ad indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici, ove già individuate.

E) L'appaltatore nominerà un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (allegato 1, lettera C al Protocollo di legalità), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche. Il termine cantiere designa anche il luogo o i luoghi di esecuzione del servizio.

F) L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; i contratti stipulati con i subappaltatori e con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera dovranno contenere tale obbligo.

I vocaboli "lavori" e "opera" designano anche forniture e servizi.

L'obbligo di cui sopra non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

G) L'aggiudicatario non potrà subappaltare o subaffidare a favore di soggetti già partecipanti alla gara, con riferimento alle "attività sensibili" descritte nel Protocollo di legalità.

D) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice, del subappaltatore o del subcontraente, costituisce clausola di risoluzione espressa del contratto ovvero causa di revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 32

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Capitolato i seguenti documenti:

- Computo Metrico Estimativo e Luoghi di intervento;
- Schema di Convenzione.